

(N. 951)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico ed amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 22 marzo 1950
(V. Stampato N. 921)

presentato dal Ministro dell'Interno
(SCELBA)

di concerto col Ministro delle Finanze
(VANONI)

e col Ministro del Tesoro
(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 28 MARZO 1950

Erogazione, da parte dello Stato, delle anticipazioni recuperabili a favore delle Amministrazioni provinciali e comunali per il pagamento al personale dipendente dei miglioramenti economici di cui alla legge 12 aprile 1949, n. 149.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nel penultimo comma dell'articolo 8 della legge 12 aprile 1949, n. 149, alle parole: « da recuperare con le modalità di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1947 », sono sostituite le seguenti: « da recuperare, in tre annualità, a cominciare dal mese di febbraio 1951, con modalità, da stabilire con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro, analoghe a quelle contenute nei decreti interministeriali 30 novembre 1947 e 16 dicembre 1948, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 136 del 14 giugno 1948 e n. 44 del 23 febbraio 1949 »;

ed alle parole: « previa autorizzazione del Ministro per l'interno di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro », sono sostituite le seguenti: « previa autorizzazione dei competenti organi di tutela ».

Art. 2.

Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle anticipazioni consentite dal penultimo comma dell'articolo 8 della legge 12 aprile 1949, n. 149, sono applicabili le disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 11 gennaio 1948, n. 17.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.